



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Cod. sito 4.12/2015/31

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
- Gabinetto
info.politicheeuropee@pec.governo.it
- Ufficio legislativo
legislativo.affarieuropei@preconsiglio.gov.it
ROMA

Al Ministero dello sviluppo economico
- Gabinetto
gabinetto@pec.mise.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it
ROMA


Al Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali
- Gabinetto
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero della salute
- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento RGS
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it
ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it
ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003364 P-4.23.2.12
del 27/07/2015



12030739



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
(CSR pec lista 3)
LORO SEDI

Alla Regione Marche
Capofila per materia
gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it
ANCONA

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della salute, recante il regolamento di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata.

Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 4, comma 2-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (All. 1).

Poiché il Ministero ha chiesto che il punto sia iscritto all'o.d.g. della prossima Seduta della Conferenza, si pregano le Regioni di far conoscere le proprie eventuali osservazioni sullo schema.

La documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it.

Il Direttore
Cons. Antonio Nadeo

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto il D.P.R. 23 giugno 1993, n.283 relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE ;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 ter. del decreto 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del

DECRETA

Art. 1
(Definizione di panificio)

1. Per panificio si intende l'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini, in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza, che svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Art. 2
(Definizione di pane fresco)

1. E' denominato "fresco" il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

2. E' ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Art. 3

(Pane conservato o a durabilità prolungata)

1. Il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
2. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati.

Art. 4

(Mutuo riconoscimento)

1. Fermo restando quanto previsto dal Reg.(CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.
2. E' vietato utilizzare la denominazione di vendita, anche se accompagnata da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati agli articoli 2 e 3.

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. E' consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE DI DISCIPLINA DELLA DENOMINAZIONE
DI PANIFICIO, DI PANE FRESCO E DELL'ADOZIONE DELLA DICITURA PANE
CONSERVATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di provvedimento reca disposizioni attuative dell'art. 4 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248. Detto articolo, recante *"Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione del pane"*, prevede:

1. l'abrogazione sia della legge n. 1002/1956 che della lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n.112/1998¹ e ha determinato la liberalizzazione dell'attività di panificazione nel paese, identificando altresì il 'responsabile' dell'attività produttiva;
2. l'emanazione di un decreto interministeriale volto a disciplinare: la denominazione di panificio; la denominazione di "pane fresco"; l'adozione della dicitura di pane conservato con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Lo schema di provvedimento è in linea con la normativa verticale nazionale di settore oltre che con il Reg.(UE) 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. La materia non è regolata da normative verticali dell'Unione. Gli Stati membri possono pertanto legiferare in materia nel rispetto dei principi generali del mercato interno, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci e mutuo riconoscimento. Il settore è disciplinato allo stato dalla L. n.580/1967; dal DM 13/4/1987; dal DPR n.283/1993; dal DPR n. 502/1998; dal DM del Ministero della Sanità n.312 del 13.07.98.

A tal proposito, il testo proposto, elaborato a seguito di tavoli di consultazione con le principali Associazioni di categoria, industriali ed artigianali, è stato notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, che dispone la procedura di informazione comunitaria per le normative tecniche adottate dagli Stati membri. In tale sede, i servizi della Commissione hanno formulato rilievi che sono stati recepiti nello schema di decreto in parola, nel quale si prevede, appunto dietro richiesta della Commissione, uno specifico articolo sul mutuo riconoscimento (art.4).

Come emerso in occasione dei numerosi tavoli di lavoro che ne hanno accompagnato l'elaborazione, il testo tiene altresì conto delle necessità di adeguare l'impianto definitivo accennato nella legge di delega alla realtà produttiva, rendendolo maggiormente flessibile e garantendo nel contempo l'adeguata e corretta informazione dei consumatori.

In particolare, l'art. 3 dello schema di provvedimento prevede che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità sia posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzii lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo (comma 1) e che al momento della vendita sia esposto in scomparti appositamente riservati (comma 2).

Sono accolte nel testo le richieste di modifica avanzate dal Ministero della Salute in data 8.07.2010 con nota prot. 100.1/3243-G/2764 con riferimento alla clausola di salvaguardia, introdotta all'art. 5.

¹ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n.112/1998 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") recitava: "l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241"

Non si è invece ritenuto necessario appesantire l'articolato con specifici richiami ai "*prodotti assimilati ed affini*", ritenendosi allo scopo sufficiente richiamare in premessa i testi normativi che li prevedono (DPR n. 283/93; DPR n. 502/98).

Nello specifico la proposta si compone di 6 articoli:

- l'articolo 1 reca la definizione di panificio, che è tale se svolge l'intero ciclo di produzione dalle materie prime alla cottura finale;
- l'articolo 2 disciplina la denominazione di pane "fresco", preparato secondo un processo continuo per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore, dall'inizio della lavorazione fino alla messa in vendita del prodotto;
- l'articolo 3 stabilisce che il pane conservato o a durabilità prolungata sia posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzii lo stato o il metodo di conservazione e impone il vincolo di esposizione in scomparti appositamente riservati;
- l'articolo 4 richiama l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento;
- l'articolo 5 dispone in merito allo smaltimento delle scorte, prevede la disposizione transitoria relativa ad incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento;
- l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore.